

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

SCHEDARIO DELLE MASSIME PARERI DEL CGA

Sommario: Quiescenza e previdenza - trattamento - assimilabilità del personale inquadrato nel r.s.t. ai sensi dell'art.58 della l.r. n.25/1993 a quello di cui alle leggi regionali n.39 e 53 del 1985 – Esclusione.

Estremi del Parere: C.G.A. ss.rr. n.362/09 del 15 marzo 2010 su ric.so str.rio n.89.95.8

MASSIMA: L'art.10, co.1 della l.r. n.21/86 stabilisce il principio generale che il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Il successivo comma 2, in deroga a detto principio generale, mantiene il precedente trattamento di quiescenza e previdenza regionale al “personale regionale in servizio o già in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello contemplato dalle leggi regionali n.39/1985 e n.53/1985, che verrà immesso nei ruoli regionali”.

Nessun elemento testuale consente pertanto di ritenere che il personale successivamente inquadrato nel r.s.t. ai sensi dell'art.58 della l.r. n.25/1993 sia assimilabile, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, a quello di cui alle leggi regionali n.39 e 53 del 1985.

Al contrario, la circostanza che il successivo secondo comma preveda che a detto personale si applicano talune disposizioni in deroga di cui ad altra legge regionale e non preveda anche il diritto al più favorevole trattamento di quiescenza e previdenza regionale, fa ritenere – in base al principio *ubi voluit dixit* – che tale diritto nella fattispecie sia stato escluso dal legislatore-

Redattore: Dr. U.Brancati

Visto: Avv. S.Abbate

